

N. 07505/2010 REG.SEN.

N. 01011/2008 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2008, proposto da:
Maria Grazia Ricci, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Maria
Corvucci, Attilio Pecora, con domicilio eletto presso Lorenzo Maria
Corvucci in Bologna, via Barberia N.30;

contro

Comune di Tredozio, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo
Farolfi, con domicilio eletto presso Paolo Faldella in Bologna, via
D'Azeglio 31; A.R.P.A. Agenzia Regionale Per Prevenzione e
Ambiente Emilia Romagna;

per l'annullamento

della nota del Comune di Tredozio datata 21.8.2008 prot. 3201 con cui si comunica alla ricorrente che la licenza n. 163 del 18.2.2006 rilasciata ex art. 68 del T.U.L.P.S. per l'effettuazione di spettacoli e trattenimenti pubblici a carattere permanente presso la discoteca "Arcadia"

della nota dell'ARPA Sez. Prov.le Forlì - Cesena prot. n. 2008/7904 del 12.8.2008 richiamata nella suddetta nota sindacale del 21.8.2008; della nota a firma del Sindaco del Comune di Tredozio datata 15.7.2008 prot. 2798 che fa seguito alla nota ARPA Forli-Cesena n. 5165/2008;

della nota adell'ARPA Sez.Forli-Cesena datata 29.5.2008 prot. 5165 richiamata nella suddetta nota sindacale del 15.7.2008;

delle prescrizioni limitative dell'orario di attività contenuta nelle autorizzazioni provvisorie del Comune di Tredozio prot. 3218 del 22.8.2008 e prot. 3723 del 30.9.2008 rilasciate alla ricorrente;

della nota dell'ARPA sez. prov.le Forli-Cesena del 14.5.2008 relativa a verifica fonometrica eseguita il 20.4.2008;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tredozio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2010 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso si chiede l'annullamento della nota in data 15/7/2008, con la quale il Comune di Tredozio ha sospeso la licenza n. 163/2006 per l'effettuazione di spettacoli e trattenimenti pubblici presso la discoteca Arcadia; della nota dell'ARPA di Forlì-Cesena del 12.8.2008 che rileva il superamento del livello differenziale di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997; della nota del Sindaco del comune di Tredozio del 15.7.2008 e della nota ARPA del 29.5.2008.

A sostegno dell'impugnativa la ricorrente deduce i seguenti motivi in diritto:

Violazione L. n. 447 del 1995, dei DPCM 1/3/1991 e 14/11/1997, del D. Lgs. n. 267 del 2000; degli artt. 2, 4 e 17 della L.R. Emilia - Romagna n. 15 del 2001; eccesso di potere sotto diversi profili; incompetenza del sindaco ed assenza dei presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza.

In particolare la ricorrente deduce l'inapplicabilità del criterio differenziale per carenza di previa zonizzazione acustica, dato che nelle more della menzionata classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a) L. sono operativi i soli limiti "assoluti" ma non quelli "differenziali".

Occorre preliminarmente esaminare la censura di incompetenza dedotta col secondo motivo di ricorso con riferimento ai provvedimenti di sospensione della licenza adottati dal Sindaco.

La stessa è fondata, in quanto nel caso di specie il Sindaco non si è avvalso dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente di cui al D. Lgs. n. 267 del 2000 ed all'art. 9 della L. n. 447/1995, sicchè, come ha chiarito la giurisprudenza, la competenza ad adottare i provvedimenti impugnati in materia di rilascio o sospensione di

licenze apparteneva ai dirigenti comunali (C. St. V, n. 5420/2009; TAR Lombardia, Milano, n. 5101/2009).

L'impugnativa delle note dell'ARPA richiamate dal sindaco è inammissibile tenuto conto del carattere endoprocedimentale delle stesse e, quindi, della loro conseguente inidoneità a ledere l'interesse sostanziale della ricorrente.

Ciò posto il ricorso deve essere in parte accolto (per incompetenza con riferimento ai provvedimenti adottati dal Sindaco) ed in parte dichiarato inammissibile (con riferimento alle note ARPA).

Tenuto conto del carattere interpretativo della controversia, sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna, Sede di Bologna, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe per incompetenza limitatamente agli atti impugnati adottati dal Sindaco e, per l'effetto, li annulla.

Dichiara inammissibile il ricorso nella parte concernente l'impugnativa delle note dell'ARPA.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Ugo Di Benedetto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO